

**Oggetto** Servizi di TPL extraurbano nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Liquidazione delle compensazioni economiche a titolo di acconto sulle spettanze per i servizi programmati nell'anno 2020 dalla Società Autoservizi COMAZZI (U.L. € 45.878,42).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

### Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di:

- a) liquidare, su fondi già impegnati, i seguenti importi:
  1. **€. 41.707,66** alla Società Autoservizi Comazzi S.r.l. (Via Simonotti, 35 - 28021 BORGOMANERO (NO) - P.IVA IT00125480038) in qualità di concessionaria di parte dei Servizi di TPL afferenti al territorio della Provincia del VCO<sup>2</sup>, a titolo di acconto sulle spettanze per i servizi programmati nell'anno 2020;
  2. **€. 4.170,76** pari all'IVA 10% sull'imponibile di cui al precedente punto 1;
- b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€. 4.170,76** relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2022-2023-2024<sup>3</sup>, annualità 2022 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti - TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
- d) impegnare **€. 4.170,76** al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2022-2023-2024, annualità 2022 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti - TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
- e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€. 4.170,76** corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

### Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Novara è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/06/2016;

La Società Autoservizi Comazzi S.r.l. viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.15.3<sup>4</sup> prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 98% delle compensazioni economiche stimate sulla base del PPE dell'anno di riferimento.

Sulla base del Programma Preventivo di Servizio per l'anno 2020, l'importo mensile liquidabile in acconto per l'anno 2020 risulta pari a Euro 151.231,19 oltre IVA<sup>5</sup>, al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010<sup>6</sup>.

Complessivamente per l'esercizio 2020 sono state presentate e liquidate dalla Società n.12 fatture per € 1.996.265,04 a fronte di un valore stimato nel Programma Preventivo pari a € 2.047.227,77.

L'art.16 del Contratto subordina l'individuazione e la liquidazione della quota spettante a saldo all'avvenuta presentazione della rendicontazione sia della produzione effettivamente erogata che del raggiungimento degli obiettivi di qualità e regolarità dei servizi contrattualmente stabiliti, pervenuti con note prot. Agenzia n.5439 del 06/07/2020, n.5691 del 13/07/2020, n.145 del 07/01/2021, n.263 del 11/01/2021, n.5899 del 22/06/2021, n.6799 del 19/07/2021 e n.6899 del 21/07/2021.

Sono state presentate per il pagamento le seguenti fatture:

n.	data	Descrizione	Imponibile	IVA 10%	Totale
19FPB	21/07/2021	Saldo 2% anno 2020	€ 46.341,84	€ 4.634,18	€ 50.976,02
<b>Totale</b>			<b>€ 46.341,84</b>	<b>€ 4.634,18</b>	<b>€ 50.976,02</b>

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 l'ha definita una "situazione pandemica".

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, rimasto in vigore sino al 31/03/2022, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, sono stati adottati anche nel campo del trasporto pubblico locale svariati provvedimenti normativi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e a garantire il necessario sostegno economico alle Aziende del settore, tra i quali è utile ricordare l'art.92 c.4bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27:

*"Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica [...]"*

oltre a quanto stabilito dall'articolo 200 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che, oltre a istituire un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340 del 11 agosto 2020, stabilisce al comma 2 che:

*"Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali*

*applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”.*

Nelle more del completamento dell'istruttoria finalizzata a evitare sovracompensazioni, riferita all'applicazione del combinato disposto dei criteri stabiliti dai sopracitati decreti, si ritiene comunque possibile, sulla base delle disponibilità di Bilancio, liquidare un acconto sul totale della fattura emessa sopra richiamata, fatto salvo eventuale conguaglio in esito al completamento dell'istruttoria.

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/14, art.1, comma 629, lett. b) il legislatore ha previsto che l'IVA esposta in fattura debba essere versata direttamente all'erario dall'Agenzia.<sup>7</sup>

Inoltre, l'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015, stabilisce che l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi mentre l'art. 4, comma 1 del predetto decreto definisce le modalità di versamento all'erario.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione<sup>8</sup>, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€. 45.878,42**.

### **Applicazione**

La spesa complessiva di **€. 45.878,42** trova capienza sui fondi già impegnati<sup>9</sup> con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 “Acquisto di beni e servizi” del Bilancio 2022-2023-2024 – annualità 2020 – cod. 530/35 “Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico - Bacino Nord-Est” - Piano finanziario (V° livello) V U.1.03.02.15.001 “Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico” (impegno n.2020/85);

### **CIG**

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **65885091A0**.

### **Attenzione**

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento<sup>10</sup>.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 20 maggio 2022

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 20 maggio 2022	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

<sup>2</sup> Dettagliati nella Convenzione per il trasferimento dei Contratti sottoscritta tra Provincia del Verbano Cusio Ossola e Agenzia in data 09/05/2016. Con nota Prot. 12950 del 30/12/2019 veniva adottato un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, relativamente alla concessione dei servizi di TPL "SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA" (CIG 65885091A0), affidata all'Operatore Economico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. (C.F. 00125480038 e P.IVA 00125480038), con sede in VIA SIMONOTTI 35 - 28021 BORGOMANERO (NO), prevedendo l'estensione della validità al 31 dicembre 2020. Con la citata nota Prot. 12950 del 30/12/2019 veniva dato atto che durante il periodo di applicazione del provvedimento di emergenza sarebbero continuati a permanere in capo al concessionario gli obblighi di servizio già imposti nel contratto di servizio oggetto di estensione temporale, individuando peraltro specifici ulteriori obblighi di servizio. Con Determinazione n.853 del 30/12/2021 è stata sospesa sino al 31/03/2023 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19) la procedura di affidamento dei Servizi di TPL afferenti al Bacino Nord-Est e sono stati confermati in capo alla Società Comazzi gli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la nota Prot. n.12950 del 30/12/2019.

<sup>3</sup> Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.1 del 14/03/2022.

<sup>4</sup> Così come modificato dalla D.C.P. VCO n.74 del 17/04/2008, prot. Agenzia n.9536 del 18/10/2016.

<sup>5</sup> Come da nota prot. Agenzia n. 11063 del 30/12/2020.

<sup>6</sup> Pari a Euro/mese 759,96 IVA esclusa.

<sup>7</sup> Con disposizione di legge è stato introdotto il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia per la Mobilità Piemontese) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia).

<sup>8</sup> Come da documentazione conservata agli atti.

<sup>9</sup> Determinazione n.849 del 31/12/2019.

<sup>10</sup> Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.